

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 247

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 febbraio 2021)

Relazione illustrativa al Decreto recante “Disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

1. Il decreto è stato elaborato a partire da quanto indicato nell’art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ne ha imposto l’adozione e che prevede, in primo luogo, che siano “definite [...] le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione” e “determinate le corrispondenti tariffe”, nonché, in aggiunta, che siano specificati “gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità”.

2. La **struttura del decreto**, peraltro, è ispirata (vista l’assoluta omogeneità della materia) al Decreto 28 dicembre 2017, dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, recate “Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003”, dal quale sono state veicolate anche alcune disposizioni certamente opportune e necessarie anche nell’ambito qui oggetto di regolamentazione, meramente adeguate allo specifico settore di intervento. In particolare, le disposizioni di cui all’art. 5 (sulla trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate), all’art. 6 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione), all’art. 8 (sul monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali), ma anche all’art. 1, che detta le definizioni rilevanti. In relazione alle definizioni si è ritenuto opportuno ribadire quelle già formulate nel Decreto 28 dicembre 2017, anche se non tutte necessarie per l’attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l’assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali), salva la specificazione di dettaglio delle definizioni di interesse.

3. Nello **specifico della disciplina proposta in relazione ai punti a) e b) dell’art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103.**

a) In relazione alla definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, si è operato dettandone una definizione di portata generale nell’art. 1, comma 1 lett. a) e b), idonea a stabilire una connessione con le prestazioni obbligatorie di cui al decreto 28 dicembre 2017 citato, mentre si è, ovviamente, rimesso il dettaglio delle singole prestazioni al provvedimento elaborato nel corso dell’istruttoria, che, appunto, le specifica e descrive partitamente nel fissarne le relative tariffe e che sarà allegato al testo del provvedimento (art. 2, comma 1).

Anche in questo caso in modo identico a come già fatto per le prestazioni obbligatorie nell’art. 2 del citato decreto 28 dicembre 2017.

In modo analogo anche le singole tariffe sono state indicate nel medesimo allegato, qualificato “listino”, sempre per identità con quanto previsto nell’art. 2 del decreto 28 dicembre 2017.

b) Peraltro, si è ritenuto di stabilire, per la maggior parte delle voci tariffate, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo, in ciò confortati dal tenore della legge, che si limita a prevedere che “la tariffa per ogni tipo di prestazione” non sia “superiore al costo medio” per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa, senza, quindi, escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse.

Ma, in misura determinante, questa scelta si è imposta in considerazione del fatto che vi possono essere numerosi elementi di variabilità nello svolgimento delle singole prestazioni, in relazione al loro concreto svolgimento, ma anche alla serialità od occasionalità delle stesse.

Nel concreto l'importo massimo è stato, appunto, individuato nel predetto costo medio rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa, mentre l'importo minimo è stato fissato nel costo effettivo minimo della prestazione.

In ragione di questa scelta si è ritenuto imprescindibile dettare una norma finalizzata a guidare l'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, imponendo che questa tenga conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevoli delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (art. 2, comma 2).

Nella scelta dei criteri da valutare si sono, quindi, affiancati criteri oggettivi (il complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate) e criteri qualitativi (l'urgenza e complessità dell'intervento e la qualità del servizio reso).

La legittimità di una simile previsione, anche se articolata in una fonte provvedimentale, non sembra discutibile, in quanto diretta ad offrire criteri di orientamento alla discrezionalità dell'Autorità giudiziaria all'interno di un tariffario aperto (con minimo e massimo), che la legge dimette ad una fonte provvedimentale di fissare e in assenza di una norma di fonte superiore che già detti i criteri per la liquidazione di queste voci di spesa.

Peraltro, per maggior dettaglio e chiarezza si è specificato che negli importi fissati nel tariffario sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, con indicazione esemplificativa di alcune di esse, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative.

c) La possibilità di evoluzioni tecniche che investano anche le prestazioni funzionali, nonché l'eventualità che dal monitoraggio delle stesse siano sfuggite alcune prestazioni, ha consigliato di dettare la previsione di cui all'art. 2, comma 4, per la quale per prestazioni che non risultino indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione in forza dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente.

In questo caso, è anche parso opportuno fissare un onere di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8, in quanto la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario è una circostanza che deve sollecitare in modo specifico e rapido l'intervento di quest'ultimo.

d) E', a quest'ultimo riguardo, utile precisare che è sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017 (all'art. 8).

4. Per quanto riguarda lo specifico punto c) dell'art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono stati dettagliati, dal punto di vista tecnico, gli "specifici obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti" (art. 3), nonché

le “modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità” (art. 4). In connessione con queste previsioni si è, altresì previsto che l'Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione, può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto (art. 7).

5. Con apposita disciplina si è disciplinata l'efficacia temporale delle nuove previsioni.

Per la parte in cui ne discende l'obbligo di adeguamenti tecnici ed esecutivi si è previsto che essi si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto, salvo l'adeguamento comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Per la parte tariffaria, invece, si è previsto che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia anche in corso a quella data, per l'impossibilità di applicare il regime tariffario che sopravviene con la presente decretazione anche ad incarichi esauriti.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

Con riferimento al decreto indicato in oggetto, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, tra l'altro, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-bis del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Al fine di dare attuazione al suddetto dettato normativo, con decreto del 29.3.2017 il Ministro della giustizia ha provveduto ad istituire uno specifico Gruppo di lavoro incaricato di effettuare il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione, necessario all'adozione dei decreti interministeriali sia per le prestazioni obbligatorie sia per le funzionali, nonché dei decreti legislativi attuativi della legge, allo scopo di assicurare una effettiva riconduzione della spesa per le intercettazioni verso una retta rispondente, da un lato, alle necessità degli uffici giudiziari che dispongono le operazioni e, dall'altro, ai reali costi attualmente sostenuti dagli operatori del settore.

Se le prestazioni "obbligatorie" individuano il complesso di attività affidate ai sistemi di comunicazione apprestati dai concessionari operatori dei servizi di telecomunicazione (c.d. gestori), le prestazioni "funzionali" identificano tutte le altre operazioni di intercettazione (intercettazioni fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica, etc.) che non sono realizzate dagli operatori di telecomunicazione giacché il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio.

Con riguardo alle prestazioni cc.dd. funzionali alle operazioni di intercettazione, per le quali non è vigente un listino, il citato art. 1, comma 89, stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le tipologie di prestazioni funzionali, tenendo tra l'altro conto delle prestazioni obbligatorie, e siano determinate le tariffe per ogni tipo di prestazione, in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire significativi risparmi della spesa complessiva.

Lo schema di decreto è composto da dieci articoli che, succintamente, vengono di seguito esaminati.

Articolo 1 (Definizioni)

La disposizione in esame detta le definizioni rilevanti. In merito si è ritenuto opportuno ribadire quelle già formulate nel Decreto 28 dicembre 2017, anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali), salva la specificazione di dettaglio delle definizioni di interesse.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Individuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe)

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89, lett. a) e b), della legge 23 giugno 2017, n. 103 si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare, nell'allegato, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel medesimo allegato, qualificato "listino", le singole tariffe.

Le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie:

- a) intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico;
- b) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (passiva);
- c) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico);
- d) intercettazioni ambientali audio;
- e) intercettazioni ambientali video;
- f) intercettazioni ambientali audio/video;
- g) intercettazioni ambientali veicolare;
- h) intercettazioni ambientali veicolare Audio/Video + GPS;
- i) sistema di localizzazione, comprensivo di client per la visualizzazione;
- j) analisi dati.

Per ogni categoria è stata descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni, applicando alla stessa la corrispondente tariffa giornaliera. Nella specie, per la maggior parte delle voci tariffate, si è stabilito, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo, in ciò confortati dal tenore della legge, che si limita a prevedere che "la tariffa per ogni tipo di prestazione" non sia "superiore al costo medio" per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni, senza, quindi, escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse.

L'importo minimo è stato fissato prendendo in considerazione il costo effettivo minimo accertato analizzando le concrete spese sostenute presso i diversi uffici: sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e eventuali spese assicurative.

L'importo massimo è stato individuato prendendo in considerazione il costo medio applicato alle tipologie di prestazioni funzionali rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
5. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La scelta di un *range* tariffario tra un minimo ed un massimo è diretta ad offrire criteri di orientamento coerenti con la discrezionalità dell'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, affinché venga tenuto conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.

Nella scelta dei criteri da valutare si sono, quindi, affiancati criteri oggettivi (il complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate) e criteri qualitativi (l'urgenza e complessità dell'intervento e la qualità del servizio reso).

L'articolo in esame, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, ha previsto che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione in forza dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente.

In questo caso, si è ritenuto opportuno fissare l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8, in quanto la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario è una circostanza che deve sollecitare in modo specifico e rapido l'intervento di quest'ultimo.

E', a quest'ultimo riguardo, utile precisare che è sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

Dall'analisi dei dati a consuntivo del capitolo di bilancio 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia, si riscontra un andamento in percentuale della spesa per prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie in media tra il 72% e il 75% rispetto alle risorse stanziato in bilancio:

- *nell'anno 2018, a fronte di uno stanziamento di bilancio di euro 230.718.734 sono state registrate spese per complessivi euro 180.491.425, di cui euro 139.727.708 per noleggio di apparati;*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

- *nell'anno 2019, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio di euro 215.352.235 sono state registrate spese per complessivi euro 191.012.271, di cui euro 144.234.608 per noleggio di apparati.*

Si ipotizza che l'applicazione del nuovo listino, che prevede un range tariffario tra il minimo e il massimo, potrà determinare risparmi di spesa come richiesto dal legislatore pur mantenendo sia il livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia il ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi.

Nello specifico, si delineano i risparmi di spesa come evidenziato nella seguente tabella A):

Tabella a)

130.000 bersagli/anno	85% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico	12% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo ambientale	3% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo telematico	TOTALI
Suddiviso per tipo di categorie di prestazioni funzionali	110.500	15.600	3.900	130.000
Durata media delle singole prestazioni in giorni	57,74	72,04	73,87	
Durata complessiva in giorni	6.380.270	1.123.824	288.093	
Tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale (euro)	2,42	75,00	120,00	
Totale spesa complessiva annua	15.440.253	84.286.800	34.571.160	134.298.213
Totale spesa complessiva per prestaz. funzionali anno 2019				144.234.608
Totale risparmio minimo di spesa				9.936.395
Totale risparmio minimo di spesa in valore %				7%



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Dall'analisi dei dati statistici a disposizione del Ministero della giustizia (Direzione generale di Statistica) i bersagli intercettati negli ultimi 5 anni risultano essere nella media di circa 130.000 annui, di cui l'85% degli stessi fanno riferimento alla categoria delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, il 12% a quelle di tipo ambientale e il 3% a quelle di tipo telematico.

Considerato che, dall'esito di un attento monitoraggio, la durata media giornaliera delle suddette prestazioni risulta essere di 57,74 per le prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, di 72,04 per quelle di tipo ambientale e di 73,87 quelle di tipo telematico, moltiplicando la durata complessiva con la tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale, come da listino allegato, si ottiene il totale della spesa complessiva annua per categoria di prestazione funzionale alle intercettazioni. Mettendo a confronto il risultato ultimo con la spesa sostenuta per le prestazioni funzionali nell'anno 2019 si evidenziano possibili risparmi di spesa dell'ammontare complessivo annuo di euro 9.936.395, in valore percentuale pari al 7% annuo, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Si rappresenta infatti che gli effetti di risparmio potranno essere verificati solo a consuntivo.

Articolo 3 (Obblighi dei fornitori delle prestazioni)

L'articolo detta una serie di disposizioni al fine di realizzare appieno quanto menzionato dal punto c) dell'art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, relativamente agli "obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti".

Nella specie, i fornitori dovranno assicurare la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata all'obiettivo, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, dovranno adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione.

L'articolo in questione detta, inoltre, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori dovranno attenersi.

La disposizione in esame detta le condizioni affinché la prestazione erogata dal fornitore venga improntata nel rispetto del principio della funzionalità e della efficacia e, pertanto, ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati)

L'articolo in esame ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni nell'assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

In particolare, l'articolo detta le modalità di conservazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale, nonché la modalità di custodia dei dati attraverso sistemi di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, l'articolo dispone che il fornitore dovrà comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica. Agli adempimenti tecnico-informatici, legati anche all'adozione di adeguati protocolli di sicurezza, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate)

L'articolo, ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, descrive i parametri tecnici che dovranno essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

Attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)

La disposizione in esame semplifica le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, associando a ciascuna richiesta un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T (numero/anno). Tale codice viene annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'art. 267, comma 5, del c.p.p.

Il suddetto codice identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa, snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura (senza allegare ulteriore documentazione) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.

Si tratta di una norma tesa a semplificare la procedura di liquidazione della fattura dei fornitori. Pertanto, attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza)

L'articolo disciplina il caso in cui l'Autorità giudiziaria impiega, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

prevedendo che la stessa l'Autorità giudiziaria possa procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali)

Con la disposizione in esame si è ritenuto opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare la competenza del monitoraggio, anche ai fini dell'aggiornamento del listino, al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

La disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica, considerato che per la partecipazione al tavolo tecnico non si prevede di corrispondere compensi o gettoni di presenza ai componenti.

Articolo 9 (Norma transitoria)

Con l'articolo in esame si precisa che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che l'adeguamento comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Per la parte tariffaria, invece, si è previsto che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si prevede che l'attuazione dell'intervento normativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, agli adempimenti previsti, le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta che ai relativi adempimenti si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia, C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: " Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per l'anno 2020 e di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
PROR. 122

ROMA, 05.02.2021

Al Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo economia

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto del Ministero dell'economia e delle finanze recante "*Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103*".

In riferimento allo schema di decreto interministeriale richiamato in oggetto, visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si esprime il formale concerto di questo Ministero.

d'ordine del Ministro
IL CAPO DELL'UFFICIO
(Pres. Gerardo Mastrandrea)



Al Ministro della Giustizia

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2017, recante "Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003";

VISTO il decreto 21 febbraio 2011, n. 44, concernente “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica;

VISTO l’esito dell’attività di rilevamento dei costi relativi al biennio precedente delle prestazioni funzionali dei cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) prestazioni funzionali: il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel.co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, contenente disposizioni di riordino delle spese per le prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, in particolare:

- per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati,
- per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli Internet Service Provider,
- per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e sistemi installati;

b) prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co: sistemi elettronico/informatici e servizi ad essi connessi, finalizzati all’acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione e in particolare:

- servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni,

- interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione;

c) archivi informatizzati: sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati;

d) archivio digitale delle intercettazioni: ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all'accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni;

e) punto di registrazione: punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con modalità di riascolto;

f) risorse di connettività: infrastruttura di rete fissa e mobile, di natura fisica e logica finalizzata al collegamento, con modalità protetta, degli impianti della Procura della Repubblica:

- con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche e del web per l'acquisizione dei flussi di comunicazioni, delle relazioni audio/video tra presenti e per lo scambio di contenuti comunque instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione,

- con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria delegata alle indagini;

g) centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.): struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità previste dall'art. 269 c.p.p..

h) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete, in grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini

dell'indagine, alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di contenuti testuali o multimediali;

i) bersaglio o identità di rete: utenza elettronico informatica connessa al sistema di telecomunicazione o al Web, ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni, luogo o veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell'Autorità giudiziaria;

l) ETSI: standard di effettuazione del servizio di telecomunicazioni in ambito europeo, per la parte riguardante i parametri vincolanti per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie di intercettazione;

m) captatore elettronico: sistema dissimulato, inoculato da remoto, che, eliminando gli effetti che impediscono la conoscenza della comunicazione o dei dati, permette la intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente l'intercettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte dall'apparato sul territorio;

o) periferica: apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio video;

p) fornitore della prestazione: persona fisica o giuridica impiegata dall'Autorità giudiziaria nelle attività funzionali alle intercettazioni;

q) tariffa per le intercettazioni funzionali (in breve tariffa): importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto dell'Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino allegato al presente decreto;

r) identificativo della procedura di intercettazione e liquidazione: numero del registro intercettazioni (R.I.T) annotato al mod. 37 (art. 267 comma 5 del codice di procedura penale).

Art. 2

(Individuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe)

1. Le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sono specificamente individuate e descritte, unitamente alle relative tariffe, nel listino allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. Nel caso di tariffe individuate con la previsione di un importo minimo e un importo massimo, l'Autorità giudiziaria che procede alla liquidazione tiene conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita

o danneggiamento incolpevoli delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.

3. Nell'importo previsto sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative.

4. Per prestazioni che non risultano indicate nel listino allegato, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, in ogni caso tenendo conto del costo effettivo, specificamente documentato in allegato all'istanza, e trasmette il provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8.

5. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari interni e gli operatori interessati sono tenuti a munirsene.

Art. 3

(Obblighi dei fornitori delle prestazioni)

1. I fornitori, fermo quanto previsto per i relativi ambiti dai decreti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e all'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, assicurano, in relazione a ciascuna prestazione, la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi e ai tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e all'adozione di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato.

2. In particolare, i fornitori assicurano le seguenti modalità esecutive delle prestazioni:

a) l'immediata effettuazione delle prestazioni e comunicazione del loro esito e, in ogni caso, l'installazione e configurazione del sistema di intercettazione entro quarantotto ore dalla richiesta dell'Autorità giudiziaria;

b) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato o evento riferibile all'identità di rete monitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;

c) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti eventualmente acquisiti anche diversi da quelli conseguenti all'esecuzione delle

prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approvate dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all'Autorità giudiziaria l'originalità, l'integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall'identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall'ETSI;

d) l'adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione o, quanto meno, l'impiego di materiali e applicazioni che risultino posti in commercio non oltre trentasei mesi precedenti all'inizio delle operazioni;

e) l'adozione di modelli organizzativi idonei a consentire assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l'anno e, in ogni caso, l'ininterrotta reperibilità e assistenza su ogni sistema installato, nonché l'immediata esecuzione di interventi di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione dei guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnalazione, ad eccezione di quelli che necessitano di sostituzione di materiali, reinstallazione di software o recupero/trasferimento di dati;

f) la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, comprensiva dell'aggiornamento hardware e software (di base e applicativo), per consentire la migliore funzionalità e fruibilità, senza modifiche dell'operatività del sistema e senza il danneggiamento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati.

3. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità analiticamente individuate in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente, nella quale il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della Giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati.

4. A fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori assicurano che:

a) le informazioni e i contenuti di cui al comma 1 relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria;

b) il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito.

Art. 4

(Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati)

1. I fornitori assicurano la conservazione e gestione dei dati raccolti in archivi informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispetto di requisiti di sicurezza e ne garantiscono il trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

2. In particolare deve essere assicurata:

- l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;

- la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;

- l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

- la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.

3. Il fornitore comunica al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale, nel quale devono essere individuati gli apparati ed i software attraverso i quali viene assicurata la ricezione e la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, nonché la sicurezza dei dati.

4. L'Autorità giudiziaria si serve, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

Art. 5

(Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate)

1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
2. L'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto.
3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:
 - a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
 - b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;
 - c) numero del procedimento e tipologia di registro;
 - d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;
 - e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;
 - f) natura della richiesta;
 - g) tipologia e identità del bersaglio;
 - h) data ed orario di esecuzione della prestazione;
 - i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove sono ubicati gli impianti e si sono svolte le attività di intercettazione;
 - l) data e orario di trasmissione della richiesta all'operatore, nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;
 - m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;
 - n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

Art. 6

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)

1. Ciascuna richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie è identificata dall'Autorità giudiziaria mediante il codice univoco di riferimento relativo alla prestazione obbligatoria cui ineriscono, costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.

2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna prestazione, dal momento dell'attivazione sino alla cessazione delle operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione cui si riferisce, è annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale.

3. La procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L'Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.

4. L'indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall'allegazione di ulteriore documentazione.

Art. 7

(Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza)

1. L'Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione, può procedere, di propria iniziativa, in contraddittorio con il fornitore della prestazione, a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Art. 8

(Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali)

1. Il tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 garantisce anche il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, altresì al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi.

2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, dell'Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti:

a) monitora il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

- b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;
- c) monitora le liquidazioni effettuate;
- d) valuta l'opportunità di un aggiornamento del listino.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Gli adeguamenti tecnici ed esecutivi previsti dal presente decreto si applicano anche alle operazioni di intercettazione in corso alla data di entrata in vigore di esso.
2. Gli adeguamenti tecnici sono differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione qualora la loro attuazione importi la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.
3. Le tariffe e gli altri importi previsti dal listino allegato saranno applicati anche alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la cui istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine, se l'incarico è ancora in corso.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti organizzativi e gestionali previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della giustizia

<p>Intercezioni ambientali veicolo</p>	<p>Sistema di intercettazione audio-video all'interno di un veicolo/esterno di un veicolo/moto, altri mezzi di trasporto, in grado di trasmettere i relativi contenuti acquisiti in formato digitale in alta qualità, con relativo unità di memoria interna con capacità di trasferimento in diretta ed in differita attraverso SIM card associate alla rete dei gestori verso il centro di registrazione realizzato presso i locali messi a disposizione della Procura della Repubblica. Sistema per la consultazione e la visione, con sistemi di profilatura degli utenti abilitati, in locale o in remoto del contenuto oggetto della captazione e per la consultazione degli eventi. Complesso di servizi di gestione, in locale o in remoto, per la trascrizione integrale dei brani vocali, trascrizione integrale dei contenuti di estrazione di parole, trascrizione di parti vocali, trascrizione di parti di immagini, trascrizione di parti di video editing.</p> <p>Predisposizione di modalità per conferimento dei contenuti oggetto di intercettazione in conformità alle specifiche tecniche all'archivio digitale delle intercettazioni con relativi player e cartografia rappresentativa degli eventi. E' incluso il monitoraggio e l'assistenza.</p>	<p>€ 25,00</p>	<p>€ 50,70</p>	<p>SIM card 4G con traffico dati illimitato € 10,00 mese</p>	<p>Primo pacco batterie per micrologge e gratuito. Pacco batterie aggiuntivo € 0,48 al giorno</p>	<p>Eventuale costo dello strumento di apertura del veicolo</p>	<p>non superiori a € 200 (diurno) e € 330 (notturno)</p>		<p>€ 0,10</p>
<p>Intercezioni ambientali veicolo AUDIO/VIDEO +GPS</p>	<p>Sistema di intercettazione audio-video all'interno di un ambiente o in esterno. E' occultamento e di alimentazione, trasmissione e ricezione attraverso GSM, UHF ed alta qualità, GSM real time, HQ streaming real time, REC HQ su memoria interna e scarico in differita. Kit occultamento e di alimentazione con relativi strumenti per il trasferimento dei contenuti anche attraverso SIM card associate alla rete dei gestori di telecomunicazione verso il centro di registrazione realizzato presso i locali messi a disposizione della Procura della Repubblica. Sistema integrato anche con trasmissioni GPS in grado di consentire il rilevamento puntuale del veicolo nonché la consultazione delle informazioni capote e dei relativi posizionamenti in modo integrato su apposita console con cartografia. Sistema per la consultazione e la visione, con sistemi di profilatura degli utenti abilitati, in locale o in remoto del contenuto oggetto della captazione e per la annotazione degli eventi. Complesso di servizi di gestione, in locale o in remoto per la trascrizione integrale dei brani vocali, trascrizione integrale dei contenuti di estrazione di parole, trascrizione di parti vocali, trascrizione di parti di immagini, trascrizione di parti di video editing.</p> <p>Predisposizione di modalità per conferimento dei contenuti oggetto di intercettazione in conformità alle specifiche tecniche all'archivio digitale delle intercettazioni con relativo player e cartografia rappresentativa degli eventi. E' incluso il monitoraggio e l'assistenza.</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>€ 75,00</p>	<p>SIM card 4G con traffico dati illimitato 10,00 mese</p>	<p>Primo pacco batterie per micrologge e gratuito. Pacco batterie aggiuntivo € 0,48 al giorno</p>	<p>Eventuale costo dello strumento di apertura del veicolo</p>	<p>non superiori a € 200 (diurno) e € 300 (notturno)</p>		<p>€ 0,10</p>
<p>Sistema di intercettazione, comprensivo di cliente per la visualizzazione.</p>	<p>Sistema completo di localizzazione (associato o non alle intercettazioni, i veicoli) per la individuazione della posizione sul territorio di esse o persone, comprensivo di client per la visualizzazione, Tablet GPS con software dedicato alla funzione navigazione/seguiatore real time con modalità di auto orientamento, numero di relativi strumenti per il trasferimento dei dati rilevati anche attraverso SIM card associate alla rete dei gestori di telecomunicazione verso il centro di registrazione realizzato presso i locali messi a disposizione della Procura della Repubblica. Sistema integrato anche con trasmissioni GPS in grado di consentire il rilevamento puntuale del veicolo nonché la consultazione delle informazioni capote e dei relativi posizionamenti in modo integrato su apposita console con cartografia. Sistema per la consultazione e la visione, con sistemi di profilatura degli utenti abilitati, in locale o in remoto del contenuto oggetto della captazione e per la annotazione degli eventi. Complesso di servizi di gestione, in locale o in remoto per la trascrizione integrale dei brani vocali, trascrizione integrale dei contenuti di estrazione di parole, trascrizione di parti vocali, trascrizione di parti di immagini, trascrizione di parti di video editing.</p> <p>Predisposizione di modalità per conferimento dei contenuti oggetto di intercettazione in conformità alle specifiche tecniche all'archivio digitale delle intercettazioni con relativo player e cartografia rappresentativa degli eventi. E' incluso il monitoraggio e l'assistenza.</p>	<p>€ 12,00</p>	<p>€ 21,95</p>	<p>SIM card 4G con traffico dati illimitato 10,00 mese</p>	<p>Primo pacco batterie per micrologge e gratuito. Pacco batterie aggiuntivo € 0,48 al giorno</p>	<p>Eventuale costo dello strumento di apertura del veicolo</p>	<p>non superiori a € 200 (diurno) e € 300 (notturno)</p>		<p>€ 0,10</p>

<p>Analisi dati</p>	<p>Software di analisi centralizzato di risultanze di acquisizione telefonici relativi a risultanze di acquisizioni operative con GPS, tabulati telefonici con relative informazioni, recupero dati dagli operatori di telecomunicazione, per la gestione progressiva dei dati con associazioni temporali, personali e relazionali e relative rappresentazioni anche grafiche e strutturato dei risultati, finalizzate alla ricerca di collegamenti con il materiale investigativo</p>	<p>€ 2.000</p>							
---------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--